

Onorevoli senatori,

la situazione della precarietà nella scuola italiana è drammatica, mette a rischio la continuità didattica, l'attività ordinaria di insegnamento e di formazione garantita dallo Stato ai cittadini, grazie al persistente utilizzo di personale specializzato a tempo determinato.

L'accordo quadro comunitario in materia di diritto al lavoro, introdotto dalla direttiva 1999/70/CE, vieta a ogni Stato membro di predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità di trattamento tra personale a tempo determinato. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04, del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, del 134 settembre 2007 su procedimento C. 307/2005 confermano tale indirizzo che, in verità, è stato recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ma, purtroppo, mai attuato nel comparto della scuola, a differenza di quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, per altri comparti della pubblica amministrazione.

Decine di migliaia di precari tra docenti e personale tecnico, all'inizio di ogni anno scolastico, garantiscono, come supplenti, l'avvio dell'anno scolastico nelle scuole. La norma stabilisce alcuni criteri per la stabilizzazione del personale docente e del personale Ata, nel rispetto della normativa comunitaria. Per quanto riguarda il personale docente e Ata della scuola che ha superato un concorso per titoli ed esami, si tratta di personale inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

(Segue la proposta emendativa con allegate motivazioni)

PROPOSTA EMENDATIVA

[Disegno di legge](#)

Senato della Repubblica, atto n. [2646](#)

"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi comunitari dell'Italia in materia di istruzione, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.

(Disposizioni generali per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di istruzione e di stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato)

1. Entro l'anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione nell'amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa

all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell'istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le risorse previste dal comma 14 dell'articolo 8 di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni per l'attuazione della presente legge, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.